



**AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"**  
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA



Terracina, 07 giugno 2018

A tutti i fornitori  
Loro Sedi  
Invio a mezzo pec

**Prot. n. 0003894/2018**  
**Del 07.06.2018**

Oggetto: estensione dell'obbligo di applicazione dello split payment

*Gentile fornitore*

L'art. 3, comma 1, del D.L. 16 ottobre 2017, n. 148, convertito con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, è stato sostituito il comma 1-bis dell'art. 17-ter del D.P.R. n. 633 del 26 ottobre 1972. Pertanto

## **Dal 1 gennaio 2018**

si è ulteriormente ampliato l'ambito soggettivo di applicazione della scissione dei pagamenti IVA, c.d. *split payment*, di cui al citato art. 17-ter del D.P.R. n. 633/72.

Dal 1° gennaio 2018, tutte le aziende speciali e le aziende pubbliche di servizi alla persona sono riconducibili nell'ambito soggettivo della scissione dei pagamenti, ancorché non siano tra le PP.AA. destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria.

È il caso di segnalare che l'estensione della disciplina sullo split payment anche alle aziende speciali risolve, peraltro, taluni dubbi circa la delimitazione della platea dei soggetti pubblici tenuti alla scissione dei pagamenti. Tanto che con la circolare n. 9/E del 07.05.2018 l'agenzia delle Entrate ha chiarito gli aspetti ed i comportamenti che devono assumere le aziende speciali di cui al d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267, le quali prima della citata circolare, erano ricondotte nell'ambito soggettivo della scissione dei pagamenti soltanto se espressamente individuate nell'elenco Istat e, pertanto, risultavano essere anche destinatarie della disciplina sulla fatturazione elettronica obbligatoria di cui all'articolo 1, commi da 209 a 214, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.

Si precisa che il meccanismo dello split payment prevede che l'I.V.A. addebitato in fattura sia versata direttamente dal cliente all'erario e non più al fornitore. Questo meccanismo non si applica alle operazioni sottoposte al regime di inversione contabile di cui agli art 17 e 74 del D.P.R. 633/72 e agli acquisti intracomunitari.

A decorrere dalla data del

**10 Giugno 2018**



**AZIENDA SPECIALE "TERRACINA"**  
ENTE STRUMENTALE DEL COMUNE DI TERRACINA



al fine di una nostra e Vostra corretta gestione del nuovo meccanismo sopra indicato, Vi invitiamo ad aggiungere alle Vostre fatture la seguente dicitura:

**"Iva scissione dei pagamenti – Art. 17 – ter del Dpr. N. 633/1972"**

Vi specifichiamo che dovrete continuare ad esporre l'IVA in fattura, ma che tale importo Vi verrà trattenuto al fine del successivo versamento all'erario, secondo le disposizioni di legge.

Si segnala che la variazione introdotta e i tempi di comunicazioni per la nuova modalità operativa, non dipende dalla volontà della scrivente, ma dai repentini cambiamenti normativi e dalle obiettive condizioni di incertezza che hanno accompagnato le novità introdotte sull'ambito della disciplina recata dall'art. 17 –ter del D.P.R. n. 633/72 come modificato dall'art. 3 del D.L. 16.10.2017 n. 148.

La scrivente si riserva di comunicare eventuali variazioni che dovessero avere impatto anche sull'obbligo della fatturazione elettronica, attualmente esclusa per l'Azienda speciale. Nessuna sanzione per gli errori da gennaio a oggi, l'Agenzia chiarisce che eventuali comportamenti non corretti adottati dai contribuenti prima della pubblicazione dei chiarimenti forniti con la circolare sulle novità introdotte dal 1° gennaio 2018, non saranno soggetti a sanzioni, purché non sia stato arrecato danno all'Erario con il mancato versamento dell'imposta dovuta.

Il Direttore  
D.ssa Carla Amici